



DATA lunedì 04 settembre 2023

ORA 18 30

LUOGO Comunità Nove, via Pozzuolo 330, Udine

Convocazione di riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

■ Schola aquileiensis aps

■ Soci presenti

Gianpiero Degano, Lelio Dona, Roberto Frisano, Luca Laureati, Andrea Passerelli,
Stefano Stefanutti, Claudio Zinutti

■ Soci assenti giustificati/non giustificati

- Pio Pradolin [giustificato, delegante]

■ Presidente della riunione

- Stefano Stefanutti

■ Segretario verbalizzante per la riunione

- Roberto Frisano

■ Ordine del giorno

- 1 Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla riforma del Terzo Settore
- 2 Relazione annuale con presentazione e approvazione dei bilanci
- 3 Rinnovo delle cariche sociali
- 4 Varie ed eventuali

■ Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

A norma dell'art 24 dello Statuto vigente, assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria il Presidente dell'Associazione Stefano Stefanutti che, constatata la presenza di 7 (sette) soci aventi diritto al voto su 8 (otto) soci iscritti all'Associazione, essendo assente il socio Pio Pradolin che si è avvalso della facoltà di delega facendosi rappresentare dal socio Stefanutti, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione (essendo andata deserta la prima) ai sensi dell'art 25 1 e 25 3 dello Statuto vigente, e nomina quale segretario verbalizzante il Segretario dell'Associazione Roberto Frisano

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente illustra i punti posti all'ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla riforma del Terzo Settore. Il

Presidente informa che è necessario procedere alla modifica statutaria dell'art 29 3 dello Statuto attuale al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, a seguito della comunicazione effettuata da parte dell'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 08/08/2023 in riferimento alla nota n 18244 del 30 11 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Presidente presenta quindi la bozza del nuovo Statuto, sottolineando come lo stesso sia stato aggiornato conformemente a quanto richiesto. Avendo ciascun Socio ricevuto la bozza del documento in via anticipata per permetterne una disamina preventiva, il Presidente chiede all'Assemblea di procedere con la valutazione e la discussione. Al termine, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il

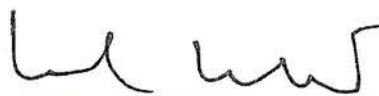
documento, ponendo in votazione palese per alzata di mano lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82 c. 3 e 5 CTS).

- 2) **Relazione annuale con presentazione e approvazione dei bilanci.** Il Presidente Stefano Stefanutti relaziona sull'attività dell'anno sociale 2022, che ha visto la pubblicazione e la promozione a livello nazionale e internazionale dell'opera «Canamus cum modulo I discanti di Cividale». Il Segretario Roberto Frisano dà lettura del bilancio consuntivo al 31/12/2022 e della prima nota per il primo semestre 2023. Su richiesta del Presidente, l'Assemblea approva all'unanimità i documenti economici presentati.
- 3) **Rinnovo delle cariche sociali.** L'Assemblea viene chiamata a rinnovare le attuali cariche sociali. L'attuale presidente Stefano Stefanutti si rende disponibile per un ulteriore mandato. Chiamata a votare con votazione palese per alzata di mano, l'Assemblea rinnova all'unanimità il mandato di presidente dell'Associazione a Stefano Stefanutti. L'attuale vice presidente Lelio Dona non si rende disponibile per un ulteriore mandato, per il quale si propone Andrea Passerelli. Chiamata a votare con votazione palese per alzata di mano, l'Assemblea assegna all'unanimità il mandato di vice presidente dell'Associazione ad Andrea Passerelli. L'attuale segretario Roberto Frisano si rende disponibile per un ulteriore mandato. Chiamata a votare con votazione palese per alzata di mano, l'Assemblea rinnova all'unanimità il mandato di segretario dell'Associazione a Roberto Frisano.

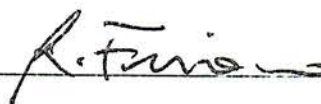
Aggiornamenti

Essendo esaurito il previsto ordine del giorno e non essendoci altre comunicazioni, la riunione è sciolta alle ore 19.50.

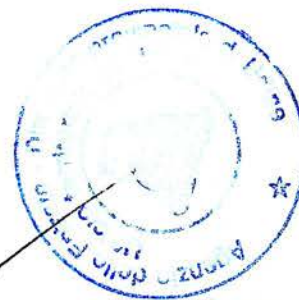
APPROVAZIONE
PRESIDENTE
(Firma e data approvazione) Udine, 04 settembre 2023



APPROVAZIONE
SEGRETARIO
(Firma e data approvazione) Udine, 04 settembre 2023



REGISTRO UDINE II 11/09/2023
2164 SERIE 3 PRIVATI N.A.
con Euro esente



STATUTO
«SCHOLA AQUILEIENSIS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)»

IL FUNZIONARIO
Biagio NAFPE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi degli artt 35 e seguenti del D Lgs 3 luglio n° 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita, in forma di associazione, l’associazione di promozione sociale denominata “SCHOLA AQUILEIENSIS – Associazione di Promozione Sociale” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “SCHOLA AQUILEIENSIS APS” (d’ora innanzi “Associazione” o “Coro”) Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana

1.2 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi “Normativa Applicabile”)

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione

1.4 L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Articolo 2 Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Udine in piazzale D’Annunzio n 11/A sc B, l’eventuale successivo cambio di sede del coro non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei soci

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate

Articolo 3 Scopo e finalità e oggetto

3.1 Il coro non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, le seguenti attività di interesse generale

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5 lettera d) CTS),
- b) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art 5 lettera i) CTS),

- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5 lettera v) CTS)

In particolare il Coro intende realizzare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni

- a) promuovere e divulgare il patrimonio musicale, con particolare attenzione alla musica dell'antico Patriarcato di Aquileia secondo gli studi storici, teologici, musicologici condotti dall'ispiratore prof Don Gilberto Pressacco
- i) studio (accesso, consultazione, trascrizione ed elaborazione di fondi musicali locali, nazionali e internazionali),
 - ii) attività di spettacolo (partecipazione a, promozione e realizzazione di concerti, spettacoli teatrali, cinematografici, festival musicali, rassegne musicali e ogni altro genere di spettacolo),
 - iii) attività culturale (partecipazione a, promozione e realizzazione di lezioni-concerto, conferenze, convegni, tavole rotonde, seminari, corsi scolastici, corsi di formazione e di aggiornamento, istituzione ed erogazione di borse di studio, e quant'altro riguardi lo sviluppo e la diffusione della cultura, della musica, dell'arte e dello spettacolo),
 - iv) attività didattica (emanazione e gestione di scuole di musica, auditorium, sale da concerto),
 - v) attività editoriale (produzione, pubblicazione, promozione, commercializzazione e vendita, coordinamento e realizzazione di volumi, saggi, collane, periodici, libri di testo, documentazioni sonore e visive, sia in proprio che attraverso terzi),
 - vi) Attività promozionale (studio e realizzazione di iniziative a carattere divulgativo a favore della cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo secondo le finalità specifiche dell'Associazione),
 - vii) ogni altra finalità non in contrasto con quelle sopra indicate,
- b) sviluppare la pratica del canto corale, con riguardo allo studio della monodia e della prepolifonia locale e patriarcale, allo scopo di conservare, tutelare, accrescere e divulgare la cultura della musica del Patriarcato di Aquileia,
- c) collaborare con enti, istituti e associazioni corali locali, nazionali, europee e mondiali che promuovano e sostengano le attività artistiche e culturali in genere

Il coro non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa

3 2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art 6 comma 1 CTS

Al sensi dell'art 7 CTS, il Coro può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 4 Volontari e lavoratori dipendenti

4 1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati

4 2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto

disposto dall'art 17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 5 Durata

5.1 L'Associazione ha durata indeterminata

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 6 Definizione di Associato

6.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti,
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

6.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

6.4 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 7 Numero minimo di Associati

7.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 8 Diritti e obblighi degli Associati

8.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

In particolare gli associati hanno il diritto di

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi,
- b) essere informati sulle attività del Coro e controllarne l'andamento,
- c) frequentare i locali adibiti (anche temporaneamente) alle attività del Coro,
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Coro,

3

Giudina Pamb
R. F. 1000
Alis
M. Z.

- e) concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività,
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate,
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi,

Gli associati hanno l'obbligo di

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni,
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea,
- d) frequentare con assiduità le prove del Coro e gli eventi previsti

Articolo 9 Ammissione degli Associati

9.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

In particolare possono aderire al Coro

- a) le persone fisiche che condividono le finalità dello stesso e che partecipano alle attività del coro con la loro presenza, la loro opera, con le loro competenze e conoscenze,
- b) altre Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali dello stesso, intendano collaborare al loro raggiungimento,
- c) altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità del presente statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

9.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta (la "Domanda") che, debitamente firmata, dovrà contenere

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

9.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività culturali svolte dal Coro.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Ovvero, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

5
rigo, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile

9.4. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dalla data della delibera di accoglimento della Domanda da parte del Consiglio Direttivo

9.5. Lo status di associato non ha carattere permanente, ma può venire meno nei casi previsti per recesso, morte ed esclusione

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Articolo 10 Esclusione dell'Associato

10.1 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità al coro e ai suoi Organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

10.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione

10.3. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso

10.4 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato,
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale,
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi

10.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione

Articolo 11 Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. Chi

intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta (lettera raccomandata o posta elettronica certificata) la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta pervenire con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 12 Patrimonio iniziale

12.1 Il patrimonio del Coro – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 Entrate

13.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante

- a) il percepimento della Quota Annuale,
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione,
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione,
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati,
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione,
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

13.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.

Articolo 14 Quota Iniziale e Quota Annuale

14.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'As-

sociazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale")

14.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale")

14.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento,
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 15 Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS

15.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta, se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione,
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale

Articolo 16 Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione

16.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile,

né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte

Articolo 17 Incremento del patrimonio

17.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione,
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione,
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinare a patrimonio dell'Associazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione

Articolo 18 Salvaguardia del patrimonio

18.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione

18.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza

18.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione

Articolo 19 Divieto di distribuzione

19.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 20 Organi

20.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi "Organi")

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea"),
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Presidente") e il Vice Presi-

- 38

g) il Rev
20.2. L'elez
informata a c

R. F. F. F.

Christine

Andrew Paul

Ch 2

100

100

100

- 100

100

23 1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati

23 2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Udine

23 3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta con avviso spedito via posta elettronica contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo

Articolo 24 Presidenza dell'Assemblea

24 1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano d'età, in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato

24 2 Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario

24 3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione

Articolo 25 Deliberazioni dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è validamente costituita

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati,
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano

25.2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione,
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza,
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari,
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante

25.3 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione

25.4 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e risultino in regola con il pagamento delle quote associative alla data di convocazione

25.5 Ciascun socio fisico ha un voto, agli associati che siano enti del Terzo settore è possibile attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

25.6 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati.

Si applica l'art. 2372 e in particolare i commi 4 e 5 C.C., in quanto compatibile

25.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti

25.8. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione

25.9 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26. Competenze del Consiglio Direttivo

26.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione

26.2. Al Consiglio Direttivo, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, compete di

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea,
- nominare, d'intesa con il Presidente, il Maestro Direttore Artistico, per successiva ratifica dell'Assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea,
- reperire sul mercato locale, regionale, nazionale e internazionale i fondi necessari

lun
di
Pisano
x
Andrea Burr
21/12

- allo svolgimento dell'attività sociale del Coro,
- e) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale,
 - f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - g) deliberare in ordine all'ammissione degli Associati,
 - h) deliberare in ordine alle azioni disciplinari nei confronti degli associati,
 - i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, o ad essa affidati



26 3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale

26 4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri

Articolo 27 Composizione del Consiglio Direttivo

27 1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Maestro Direttore Artistico che ne è membro di diritto

27 2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Articolo 28 Gratuità dell'incarico

28 1 Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, senza alcun onere per il Coro, tranne quella del Maestro Direttore Artistico, quando previsto, è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico

Articolo 29 Durata della carica

29 1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi, è rieleggibile, e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica

29 2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione

29 3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo richiede al Presidente dell'Associazione l'indizione di una Assemblea degli Associati, da svolgersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della elezione di nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato

29 4 I Consiglieri sono rieleggibili

Articolo 30 Convocazione del Consiglio Direttivo

30 1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri

30.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta con avviso spedito via posta elettronica contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione

30 3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo

Articolo 31 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

31 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri

31 2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età

31 3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti

31.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione

31 5 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo

31.6 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvati i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione

31 7 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

Articolo 32 Responsabilità dei Consiglieri

32 1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art 28 CTS

32.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione

SEZIONE III - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, MAESTRO DIRETTORE ARTISTICO

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
D: W
A. F. Ric
Anche Pann.
Al. Z. F.

Articolo 33 Presidente e Vice Presidente

33 1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento,
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità,
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni,
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo,
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo,
- f) d'intesa con il Consiglio Direttivo, nominare il Maestro Direttore Artistico la cui scelta dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea

33 2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta

33 3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato

33 4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente

Articolo 34 Segretario

34 1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione

34 2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza

34 3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati. Il Segretario inoltre

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità,
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili,
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo

Articolo 35 Maestro Direttore Artistico

35 1 Il Maestro Direttore Artistico, in considerazione delle sue capacità artistiche, di-

dattiche e umane, viene nominato dal Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo del Coro. La sua scelta deve poi essere ratificata dall'Assemblea.

35.2 Il Maestro, Direttore Artistico

- a) ha la responsabilità della direzione musicale e artistica del Coro, della scelta dei brani del repertorio musicale e dei programmi dei concerti,
- b) stabilisce la durata e la cadenza delle prove,
- c) presiede alle scelte in campo artistico e rilascia – prima dell'eventuale ammissione di nuovi Associati – parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi,
- d) valuta annualmente – d'intesa con il Presidente e il Consiglio Direttivo – tutte le decisioni tecniche tese all'ottimizzazione dei risultati, decidendo la disposizione dei coristi e l'organico ottimale in relazione al programma da eseguire.

35.3 Il rapporto di lavoro del Maestro Direttore Artistico può essere regolato da un contratto di collaborazione da rinnovarsi annualmente.

35.4 Il Maestro Direttore Artistico è componente del Consiglio Direttivo e può essere sfiduciato dall'Assemblea. Invece, in caso di dimissioni volontarie, deve dare un preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno 6 (sei) mesi.

SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 36 Composizione dell'Organo di Controllo

36.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 CTS, l'Assemblea può procedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 37 Durata in carica dell'Organo di Controllo

37.1 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

37.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 38 Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1 L'Organo di Controllo

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto,
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione,
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D Lgs. 8 giugno n° 231, qualora applicabili,
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento,
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS,
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS,
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamen-

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: "R. Fusi" written vertically.
- Bottom: "Alc. Z. F." written vertically.

to delle operazioni sociali o su determinati affari

38.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

38.3 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare

38.4 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima

38.5 L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo

38.6 L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente dell'Organo di Controllo o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro dell'Organo di Controllo più anziano d'età

38.7 Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo

38.8 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione

38.9 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'Organo di Controllo

38.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza

38.11 L'Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione,
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza,
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza,
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante

W. J.

Proctor, F. F.

Ch. 2-9 Andrew Pouchin

Andrew Paulini: *Alto Sax*

Dr. J. H. H. H.

46 2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

46 3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

46 4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46 5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46 6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 47 Devoluzione del patrimonio

47.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – ARBITRATO

Articolo 48 Clausola compromissoria

48 1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

48 2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Udine.

48 3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

48 4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 Rinvio

49.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio n. 117 (CTS) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile

Andrea Pannelli

Leo Boni

Roberto Frazzani

Elia Z. #

Giuseppe Vagstad

Luca Bonetti

L. L. L.

